

REPUBBLICA ITALIANA

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

PALERMO - VENERDÌ 22 GIUGNO 2007 -  
N. 28

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

## AVVERTENZA

Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto **solo a scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di : [Michele Arcadipane](#) - Trasposizione grafica curata da:  
[Alessandro De Luca](#) - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi [qui descritti](#)

## DECRETI ASSESSORIALI

### ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DIRETTIVA ASSESSORIALE 14 giugno 2007.  
**Modalità e criteri per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei - Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, art. 2.**

#### L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;  
Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati";  
Vista la legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, recante "Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei";

Emana la seguente direttiva:

Art. 1

*Il tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei*

Il tesserino previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, deve essere conforme al modello di cui all'allegato A), di colore verde; è nominativo, ha validità quinquennale e deve contenere:

- 1) numerazione progressiva;
- 2) data di rilascio;
- 3) dati anagrafici e residenza del raccogliitore;

4) foto del titolare;  
5) indicazione della categoria del raccogliitore (amatoriale, professionale o per fini scientifici);  
6) indicazione degli obblighi del titolare e delle sanzioni previste per i trasgressori;  
7) spazi riservati ai rinnovi e alle annotazioni delle infrazioni rilevate.  
Il tesserino, che non può essere rilasciato a persone minori di anni quattordici, deve essere esibito, a richiesta degli organi preposti alla vigilanza, insieme alla ricevuta del versamento annuale e a un documento di riconoscimento.  
Il possesso del tesserino autorizza il titolare alla raccolta di funghi in tutto il territorio regionale, nel rispetto delle limitazioni e della disciplina di cui alla legge regionale n. 3/2006, subordinatamente al versamento del corrispettivo annuale stabilito.

#### Art. 2

##### *Richiesta rilascio tesserino*

Il rilascio del tesserino va richiesto al comune di residenza con domanda (allegato B); nell'ipotesi di domanda presentata da minorenne, la stessa deve essere sottoscritta anche da chi ne esercita la patria potestà. L'istanza deve essere corredata da:  
1) attestato di idoneità che certifichi la frequenza e il superamento di un corso di formazione micologica; ne sono esentati i micologi iscritti al registro nazionale e i soggetti che, per titoli di studio conseguiti o per attività di lavoro esercitate, documentabili, siano in possesso delle conoscenze e delle informazioni che attraverso il corso devono essere fornite;  
2) due foto formato tessera;  
3) autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, della categoria del raccogliitore.  
La categoria di raccogliitore professionale può essere riconosciuta a:  
a) coloro che effettuano la raccolta per una significativa integrazione del proprio reddito;  
b) imprenditori agricoli professionali;  
c) coloro che hanno in gestione l'uso del bosco;  
d) soci di cooperative agricolo-forestali.  
I soggetti che richiedono il tesserino per la raccolta a fini scientifici devono comprovarne i motivi di studio o ricerca.  
Accertato l'effettivo possesso dei requisiti richiesti, il comune competente invita il richiedente ad effettuare il versamento del contributo annuale, determinato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2006, nelle modalità stabilite.  
A seguito della presentazione dell'attestazione di pagamento del contributo annuale, il comune provvede al rilascio del tesserino.  
L'attestazione di pagamento deve contenere i dati anagrafici del raccogliitore e l'indicazione: "autorizzazione raccolta funghi epigei spontanei". Il periodo di validità annuale decorre dalla data del pagamento.  
Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun comune versa il 20% e il 30% delle somme introitate per il rilascio del tesserino a titolo di contributo annuale, nell'anno precedente, rispettivamente, alla provincia regionale della quale fa parte e alla Regione, nelle modalità indicate dagli enti destinatari.

#### Art. 3

##### *Procedure per il rilascio*

Ciascun comune competente deve dotarsi di una struttura amministrativa tramite la quale espletare l'attività istruttoria per il rilascio dei tesserini, disciplinare il relativo procedimento amministrativo ed individuarne il responsabile.  
Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l'ufficio competente deve completare il procedimento istruttorio e comunicare all'interessato:  
a) il positivo accertamento dei requisiti, provvedendo a richiedere il versamento del relativo

contributo annuale;  
b) l'eventuale motivato rigetto della richiesta;  
c) l'eventuale richiesta di integrazione documentale.  
Il tesserino viene rilasciato dall'ufficio competente dietro presentazione di copia del versamento del contributo annuale.  
Il comune che ha provveduto al rilascio o al rinnovo del tesserino può accertare, durante il periodo di validità dello stesso, che persistano i requisiti richiesti al fine del riconoscimento della relativa categoria di raccoglitore.  
I comuni devono curare la tenuta di un registro contenente tutte le autorizzazioni rilasciate, suddivise per tipologia, ai sensi della legge regionale n. 3/2006 e trasmettere i dati relativi ad ogni anno solare all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste entro il 31 marzo dell'anno successivo.

#### Art. 4

##### *Rinnovo del tesserino e rilascio duplicato*

Il rinnovo del tesserino va richiesto al comune con domanda (allegato C) corredata di copia della ricevuta di versamento del contributo annuale; i soggetti che richiedono il rilascio del tesserino professionale devono altresì autocertificare la permanenza delle condizioni relative alla categoria di raccoglitore. Il rinnovo è attestato dalla timbratura nello spazio apposito del tesserino.

In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento il titolare del tesserino può chiedere il rilascio di un duplicato al comune competente con domanda (allegato D) corredata di:

- copia della denuncia presso le competenti autorità dello smarrimento o furto del tesserino;
- il vecchio tesserino, in ipotesi di deterioramento;
- n. 2 fotografie formato tessera;
- copia dell'attestazione di pagamento del contributo annuale;
- ricevuta del pagamento di E 10,00 nella quale deve essere chiaramente specificato: "rilascio duplicato tesserino per la raccolta funghi epigei spontanei".

#### Art. 5

##### *Rilascio tesserino ai non residenti in Sicilia*

I cittadini non residenti nella Regione, che intendono esercitare, per fini amatoriali o scientifici, la raccolta dei funghi nel territorio regionale possono presentare domanda a qualsiasi comune della Sicilia. L'autorizzazione avviene tramite rilascio di un tesserino, di validità annuale, conforme al modello allegato E), con le medesime modalità previste dagli artt. 2 e 3 del presente regolamento.

I soggetti non residenti, che siano muniti di autorizzazione alla raccolta, rilasciata ai sensi delle normative in vigore in altre regioni della Repubblica italiana che subordinano il rilascio all'accertamento del possesso, da parte del richiedente, di conoscenze analoghe a quelle richieste dalla legislazione della Regione siciliana, sono esonerati dalla presentazione dell'attestato di idoneità di cui all'art. 2, punto 1. Il tesserino è rinnovabile, previa presentazione della ricevuta di pagamento del contributo annuale, determinato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 3/2006, tramite l'apposizione di una timbratura nello spazio apposito.

#### Art. 6

##### *Corsi di formazione*

I corsi previsti dall'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 3/2006 sono organizzati secondo il programma unico predisposto dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste (allegato F), dai soggetti individuati dalla norma singolarmente o in

compartecipazione.

I corsi sono autorizzati dall'Assessorato, al quale enti o associazioni organizzatori devono inviare la relativa documentazione almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio. La Regione non eroga alcun contributo per la realizzazione dei corsi.

#### Art. 7

Le infrazioni connesse con la mancanza del tesserino nominativo regionale, che non potevano essere contestate prima della diramazione delle disposizioni della presente direttiva, daranno luogo all'applicazione delle sanzioni previste se commesse e contestate dopo il centovesimo giorno dalla pubblicazione della medesima.  
Palermo, 14 giugno 2007.

LA VIA

[Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF](#)

(2007.24.1744)

[Torna al Sommario](#) 

---

003\*

---

MICHELE ARCADIPANE, *direttore responsabile*

FRANCESCO CATALANO, *condirettore*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

---

**Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana**

*Gazzetta Ufficiale della Regione*

Stampa: **Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo**

Ideazione grafica e programmi di **Michele Arcadipane**

Trasposizione grafica curata da **Alessandro De Luca**

Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi [qui descritti](#)

---

---

Art. 5

*Rilascio tesserino ai non residenti in Sicilia*

I cittadini non residenti nella Regione, che intendono esercitare, per fini amatoriali o scientifici, la raccolta dei funghi nel territorio regionale possono presentare domanda a qualsiasi comune della Sicilia.

L'autorizzazione avviene tramite rilascio di un tesserino, di validità annuale, conforme al modello allegato E), con le medesime modalità previste dagli artt. 2 e 3 del presente regolamento.

I soggetti non residenti, che siano muniti di autorizzazione alla raccolta, rilasciata ai sensi delle normative in vigore in altre regioni della Repubblica italiana che subordinano il rilascio all'accertamento del possesso, da parte del richiedente, di conoscenze analoghe a quelle richieste dalla legislazione della Regione siciliana, sono esonerati dalla presentazione dell'attestato di idoneità di cui all'art. 2, punto 1.

Il tesserino è rinnovabile, previa presentazione della ricevuta di pagamento del contributo annuale, determinato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 3/2006, tramite l'apposizione di una timbratura nello spazio apposito.

Art. 6

*Corsi di formazione*

I corsi previsti dall'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 3/2006 sono organizzati secondo il programma unico predisposto dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste (allegato F), dai soggetti individuati dalla norma singolarmente o in compartecipazione.

I corsi sono autorizzati dall'Assessorato, al quale enti o associazioni organizzatori devono inviare la relativa documentazione almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio.

La Regione non eroga alcun contributo per la realizzazione dei corsi.

Art. 7

Le infrazioni connesse con la mancanza del tesserino nominativo regionale, che non potevano essere contestate prima della diramazione delle disposizioni della presente direttiva, daranno luogo all'applicazione delle sanzioni previste se commesse e contestate dopo il centoventesimo giorno dalla pubblicazione della medesima.

Palermo, 14 giugno 2007.

LA VIA

**Allegato A**

**Infrazioni rilevate**

Ente .....

Infrazione art. ...., comma .....

Data ..... Firma .....

Ente .....

Infrazione art. ...., comma .....

Data ..... Firma .....

Ente .....

Infrazione art. ...., comma .....

Data ..... Firma .....

Ente .....

Infrazione art. ...., comma .....

Data ..... Firma .....

Ente .....

Infrazione art. ...., comma .....

Data ..... Firma .....

## AVVERTENZE

Il presente documento abilita soltanto alla raccolta dei funghi; l'intestatario non è autorizzato a dare giudizi sulla commestibilità di funghi comunque sottoposti alla sua attenzione e risponde personalmente in sede civile e penale di eventuali comportamenti difformi.

Il titolare è tenuto all'osservanza delle disposizioni della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3.

Regione Siciliana

Assessorato Agricoltura e Foreste

Comune .....

Provincia .....

Tesserino per raccolta funghi

N. ....

amatoriale

professionale

per fini scientifici

Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3

FOTOGRAFIA DEL TITOLARE

Comune di .....

rilasciato il .....

scade il .....

Il responsabile dell'ufficio .....

.....

GENERALITA'

Signor/ra .....

Nato/a a .....

Provincia .....

Il .....

Di professione .....

Residente a .....

Via ..... n. ....

Gruppo sanguigno ..... RH .....

**Rinnovi tesserino**

22-6-2007 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 28 13

**Allegato B**

Al comune di .....

servizio .....

RICHIESTA RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI

OGGETTO: **Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, art. 2 - Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei.**

Il/la sottoscritto/a .....

dichiara sotto la propria responsabilità:

— di essere nato/a a ..... (provincia .....) il .....

— di essere residente nel comune di ..... (provincia .....) in via ..... c.a.p. ....;

Chiede

il rilascio del tesserino per poter praticare la raccolta dei funghi epigei spontanei, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, come raccogliitore:

amatoriale

professionale

a fini scientifici

Allega:

— attestato di frequenza e superamento del corso di formazione micologica, rilasciato ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, da: .....

— autocertificazione attestante la qualifica di raccogliitore a scopo di lavoro, per il rilascio del tesserino professionale;

— autocertificazione comprovante i requisiti di raccogliitore a fini scientifici, per il rilascio del tesserino a fini scientifici;

— n. 2 fotografie formato tessera.

Dichiara

di non essere in possesso di tesserino per la raccolta funghi in corso

di validità e di assumersi piena responsabilità della veridicità e fedeltà dei dati e notizie contenuti nella presente domanda e di essere consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti e di falsità degli atti, comunque accertate, di essere passibile di sanzioni penali ed amministrative, secondo le disposizioni vigenti.

Data .....

Firma .....

#### **Allegato C**

Al comune di .....

servizio .....

n. tesserino .....

**RICHIESTA RINNOVO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI**

**OGGETTO: Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, art. 2 - Rinnovo autorizzazione raccolta dei funghi epigei spontanei.**

Il/la sottoscritto/a .....,  
titolare del tesserino n. ...., rilasciato il .....,  
in scadenza il ....., dichiara sotto la propria  
responsabilità:

— di essere nato/a a ..... (provincia  
.....) il .....

— di essere residente nel comune di ..... (provincia  
.....) in via ..... c.a.p. ....;

Chiede

il rinnovo del tesserino per altri 5 anni per poter praticare la raccolta dei funghi epigei spontanei, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, come raccoglitore:

amatoriale

professionale

a fini scientifici

Allega:

— tesserino n. .... rilasciato il .....,  
in scadenza il .....

— autocertificazione attestante la qualifica di raccoglitore a  
scopo di lavoro, per il rilascio del tesserino professionale;

— autocertificazione comprovante i requisiti di raccoglitore a  
fini scientifici, per il rilascio del tesserino a fini scientifici;

— ricevuta del versamento del contributo annuale di € .....

intestato al comune di .....

Dichiara

di assumersi piena responsabilità della veridicità e fedeltà dei dati e notizie contenuti nella presente domanda e di essere consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti e di falsità degli atti, comunque accertate, di essere passibile di sanzioni penali ed amministrative, secondo le disposizioni vigenti.

Data .....

Firma .....

#### **Allegato D**

Al comune di .....

servizio .....

n. tesserino .....

**RICHIESTA DUPLICATO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI**

**OGGETTO: Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, art. 2 - Autorizzazione raccolta dei funghi epigei spontanei.**

**Richiesta duplicato.**

Il/la sottoscritto/a .....,  
titolare del tesserino n. ...., rilasciato il .....,  
in scadenza il ....., dichiara sotto la propria  
responsabilità:

— di essere nato/a a ..... (provincia  
.....) il .....

— di essere residente nel comune di ..... (provincia  
.....) in via ..... c.a.p. ....;

Chiede

il rilascio del duplicato del tesserino per poter praticare la raccolta dei funghi epigei spontanei, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, come raccoglitore:

amatoriale

professionale

a fini scientifici

Allega:

- copia della denuncia di smarrimento/furto del tesserino n. .... rilasciato il .....
- vecchio tesserino, in ipotesi di deterioramento;
- n. 2 fotografie formato tessera;
- ricevuta del versamento di € 10,00 intestato al comune di ..... per il costo del tesserino (specificare la causale).

Dichiara

di assumersi piena responsabilità della veridicità e fedeltà dei dati e notizie contenuti nella presente domanda e di essere consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti e di falsità degli atti, comunque accertate, di essere passibile di sanzioni penali ed amministrative, secondo le disposizioni vigenti.

Data .....

Firma .....

**14 22-6-2007 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 28**

#### **Allegato E**

Al comune di .....

servizio .....

**RICHIESTA RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI**

Per i non residenti in Sicilia

**OGGETTO: Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, art. 8 - Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei.**

Il/la sottoscritto/a .....

dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere nato/a a ..... (provincia .....) il .....
- di essere residente nel comune di ..... (provincia .....) in via ..... c.a.p. ....;

di essere temporaneamente domiciliato/a presso codesto comune, in via .....

Chiede

il rilascio del tesserino per poter praticare la raccolta dei funghi epigei spontanei, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2006, n 3, come raccoglitore:

amatoriale

a fini scientifici

Allega:

- attestato di frequenza e superamento del corso di formazione micologica rilasciato da : .....
- autocertificazione comprovante i requisiti di raccoglitore a fini scientifici, per il rilascio del tesserino a fini scientifici;
- n. 2 fotografie formato tessera.

Dichiara

di non essere in possesso di tesserino per la raccolta funghi in corso di validità e di assumersi piena responsabilità della veridicità e fedeltà dei dati e notizie contenuti nella presente domanda e di essere consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti e di falsità degli atti, comunque accertate, di essere passibile di sanzioni penali ed amministrative, secondo le disposizioni vigenti.

Data .....

Firma .....

#### **Allegato F**

**CORSI DI FORMAZIONE**

I corsi di formazione, previsti dall'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 3/2006, forniscono nozioni scientifiche proposte secondo un modello didattico tecnico-pratico improntato alla semplicità di esposizione e al conseguente facile apprendimento.

Le materie oggetto di insegnamento sono:

- 1) educazione ecologica;
- 2) biologia dei funghi epigei;
- 3) morfologia dei funghi epigei;
- 4) specie fungine eduli e tossiche;
- 5) nozioni sanitarie - pronto soccorso in caso di intossicazione



- da funghi;  
6) sistemi di raccolta, di detenzione, di trasporto e di mantenimento dei funghi;  
7) legislazione regionale in materia di ricerca, raccolta e commercializzazione dei funghi epigei.

Se il corso viene effettuato in periodi dell'anno, o in territori, nei quali è scarsa o inesistente la fruttificazione fungina spontanea, le lezioni pratiche possono essere sostituite o integrate da "supporti cartacei" (bibliografia iconografica) o da supporti "audiovisivi o informatici".

Alla conclusione del corso i partecipanti dovranno sostenere un esame di fronte a una commissione nominata dall'ente organizzatore, composta da due esperti e dal responsabile del corso.

A chi supera l'esame è rilasciato un attestato firmato dal legale rappresentante dell'ente che ha organizzato il corso e dal micologo che lo ha tenuto.

**(2007.24.1744)003\***

## **ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

DECRETO 29 marzo 2007.

**Inserimento di un soggetto nell'elenco speciale degli esperti catalogatori.**

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  
BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il proprio decreto n. 8557 del 20 dicembre 2002, con il quale sono stati istituiti gli elenchi speciali degli esperti catalogatori e dei catalogatori per il reperimento delle collaborazioni professionali necessarie per l'attuazione dei progetti di catalogazione dei beni culturali ed ambientali della Regione, con riferimento al Complemento di programmazione relativo all'azione A, misura 2.02 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 (realizzazione del catalogo unico informatizzato regionale dei beni culturali);

Viste le istanze presentate ai sensi del sopra citato decreto n. 8557/2002, con particolare riferimento agli artt. 2 e 7 e le dichiarazioni in esse rese in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

Visto il decreto n. 5183 del 17 febbraio 2003, di approvazione dell'elenco dei soggetti non ammessi all'iscrizione nell'elenco speciale degli esperti catalogatori;

Visto il decreto n. 5180 del 17 febbraio 2003, di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi all'iscrizione nell'elenco speciale dei catalogatori;

Visto il decreto n. 5182 del 17 febbraio 2003, di approvazione dell'elenco speciale degli esperti catalogatori;

Visto il ricorso al T.A.R. di Palermo, con il quale Greco Carmelo ha chiesto l'annullamento del decreto di esclusione dello stesso dall'elenco speciale degli esperti catalogatori in quanto il titolo di studio dichiarato non rientrava tra quelli indicati nell'allegato A del decreto n. 8557/02;

Vista la sentenza del T.A.R. di Palermo n. 4151/2006 che ha accolto il suddetto ricorso, in applicazione dei principi di diritto pronunciati in subjecta materia dal T.A.R. di Palermo con sentenza n. 6315/2005 e per gli effetti ha annullato i provvedimenti annullati, "nelle parti in cui essi hanno determinato l'esclusione del ricorrente dall'elenco degli esperti catalogatori, con valore assorbente su ogni altra censura rivolta contro tali provvedimenti";

Vista la nota n. 2867 del 18 gennaio 2007, con la

quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo ha rilevato che "la decisione si adegua a precedenti orientamenti espressi dal tribunale con pronuncie già passate in giudicato escludendo pertanto l'opportunità dell'appello, ritenendo che oggettive esigenze di imparzialità operativa inducono all'inserimento del ricorrente negli elenchi speciali";  
Ritenuto pertanto di dover dare esecuzione a tale pronunciamento;